Conto corrente con la Posta · Anno 77° · Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA · Roma - Sabato, 12 dicembre 1936 - Anno XV · SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

(5105)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 15 *ottobre* 1936-XIV, *registrato alla Corte dei conti addì* 17 *novembre* 1936-XV *Guerra, registro n.* 34, *foglio n.* 462.

È conferita la medaglia d'oro al valor militare, per operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale, alla memoria del capitano di cavalleria in s. p. e. *De Rege Thesauro Amedeo*, con la seguente motivazione:

« Assunto volontariamente il comando di uno squadrone che scortava il comandante di una colonna in ricognizione lungo il Daua, attaccava decisamente un forte nucleo di nemici avvistati su di una vicina collina, portandosi in testa ai suoi uomini e trascinandoli all'assalto con l'esempio e con la parola. Fatto segno ad aggiustato tiro di fucileria di elementi abissini che sparavano sul tergo del reparto, li affrontava coraggiosamente e risolutamente con pochi uomini riuscendo a disperderli. Durante il combattimento cadeva da prode, colpito da una fucilata alla testa. — Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV ».

Regio decreto 5 *novembre* 1936-XV, *registrato alla Corte dei conti addì* 17 *novembre* 1936-XV *Guerra, registro n.* 34, *foglio n.* 463.

È conferita la medaglia d'argento al valor militare al console della M.V.S.N. *Parini gr. uff. Piero*, fu Ettore, da Milano, comandante 221ª legione CC. NN., con la seguente motivazione:

« Seppe creare ed organizzare una legione dei fasci all'estero che fu miracolo di italianità. Offriva ai suoi militi costante esempio di ardimento in duri combattimenti e si portava audacemente, sotto violento fuoco nemico, alla testa della avanguardia per guidarla personalmente all'occupazione di importante centro avversario. — Birgot, 24-25 aprile - Dire Daua, 9 maggio 1936-XIV ».

Regio decreto 10 *novembre* 1936-XV.

È conferita la medaglia di bronzo al valor militare a *Sartirana Ugo*, fu Oreste e di Giuseppina Giani, da Torino, capitano di complemento nell'11° reggimento alpini, battaglione « Stelvio », con la seguente motivazione:

« Comandante di compagnia, ricevuto l'ordine di concorrere col proprio reparto con azione avvolgente alla conquista di una posizione fortemente difesa dall'avversario con mitragliatrici, si slanciava per primo all'attacco trascinando con l'esempio i propri dipendenti, cooperando così alla conquista della posizione. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV ».

(6081)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, **2076.**

Approvazione dello statuto della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Parma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2797, e modificato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1772, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le norme contenute nello statuto della Regia università di Parma, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 87. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Parma.

TITOLO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — La Regia università di Parma è costituita dalle seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza.
2. Facoltà di medicina e chirurgia.
3. Facoltà di farmacia.
4. Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2. — Al principio di ogni anno accademico il Consiglio di Facoltà esamina i programmi presentati dai professori per coordinarli fra loro.

Stabilisce inoltre il numero di ore settimanali per ciascun insegnamento proporzionandole all'estensione della materia.

A ciascun insegnamento vengono assegnate di regola tre ore settimanali in tre giorni distinti, non computando tra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto e di laboratorio.

Art. 3. — Almeno un mese prima dell'apertura dell'anno accademico i liberi docenti che intendono svolgere un corso ne presentano il programma al Consiglio di Facoltà, che, nella riunione di cui all'articolo precedente, dichiara quali corsi debbono ritenersi pareggiati, esaminando se, per il numero delle ore settimanali di lezioni, per la estensione della materia e per i mezzi di dimostrazione, corrispondano ai rispettivi corsi ufficiali.

Art. 4. — Lo studente, che ha seguito il corso tenuto da un libero docente, può essere ammesso a sostenere su di esso un esame. Del risultato di questo esame speciale viene presa nota nella di lui carriera scolastica.

Art. 5. — Lo studente, al momento della immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'inscrizione, sul quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire.

Sullo stesso libretto la segreteria annota le tasse e sopratasse pagate.

Art. 6. — I professori e i liberi docenti si accertano della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

La segreteria, all'inizio dell'anno accademico, è tenuta a comunicare ai professori l'elenco degli studenti iscritti ai rispettivi corsi.

Art. 7. — Nessun anno di corso è valido ove lo studente non siasi iscritto ad almeno tre insegnamenti.

Art. 8. — Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione in almeno tre insegnamenti.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 9. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea o di diploma a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 10. — Tutti gli esami sono pubblici.

Art. 11. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte ciascuna di tre membri, dei quali due professori ufficiali e uno libero docente o cultore della materia.

Art. 12. — Lo studente deve presentare alla Commissione, prima dell'esame, la tessera universitaria.

Il risultato dell'esame viene subito comunicato allo studente; a di lui richiesta il risultato dell'esame viene trascritto sul libretto di iscrizione a cura del presidente.

Art. 13. — Lo studente deve dar prova di conoscere le nozioni fondamentali della intera materia e di avere tratto particolare profitto dal corso di lezioni impartitegli per la parte della materia che vi fu svolta.

Art. 14. — L'esame di laurea, salvo speciali disposizioni per le singole Facoltà, consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su argomento scelto dallo studente e di tre tesi orali in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Art. 15. — Il candidato deve presentare almeno tre copie, possibilmente dattilografate, della dissertazione e degli argomenti delle tesi orali, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'esame di laurea.

Art. 16. — Nell'esame di laurea il candidato deve dimostrare, oltre alla conoscenza degli argomenti che formano oggetto della dissertazione e delle tesi, anche di possedere una preparazione generale adeguata al titolo a cui aspira.

Art. 17. — Salvo speciali disposizioni per le singole Facoltà, le Commissioni esaminatrici per gli esami di laurea sono costituite da undici membri, scelti di regola tra professori della Facoltà, compreso sempre un libero docente.

In caso di necessità il numero dei componenti può essere ridotto a non meno di sette, e può anche aumentarsi il numero dei liberi docenti, ma in modo che i professori ufficiali siano sempre in maggioranza.

Art. 18. — Terminato l'esame ed allontanati il candidato e il pubblico, la Commissione, sentita la relazione dei professori delle materie su cui vertono la dissertazione e le tesi orali, delibera prima sulla approvazione, poi su i punti di merito.

Quando l'approvazione sia decisa a maggioranza di un solo voto, il punto di merito deve essere quello di semplice idoneità.

Art. 19. — Per gli studenti provenienti da altre Facoltà, e per i laureati, la Facoltà competente formula caso per caso proposte sull'anno a cui lo studente deve essere iscritto e sul numero dei corsi che deve seguire, e consiglia il relativo piano di studi.

Art. 20. — I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 21. — Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II. — Ordinamenti speciali delle Facoltà.

Capo I. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 22. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 23. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto industriale.
4. Diritto agrario.
5. Diritto minerario.
6. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 24. — Il piano di studi consigliato è il seguente:

Primo anno:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Economia politica corporativa.
6. Diritto e procedura penale (I).
7. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

1. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
2. Diritto costituzionale.
3. Diritto ecclesiastico.
4. Diritto e procedura penale (II).
5. Storia del diritto italiano (I).
6. Diritto romano (I).
7. Diritto civile (I).
8. 9. Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

1. Storia del diritto italiano (II).
2. Diritto romano (II).
3. Diritto civile (II).
4. Diritto commerciale.
5. Diritto amministrativo (I).
6. Diritto processuale civile.

Quarto anno:

1. Diritto corporativo.
2. Diritto amministrativo (II).
3. Diritto internazionale.

Art. 25. — Gli studenti non possono sostenere l'esame di diritto romano prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto romano; gli esami di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto processuale civile prima dell'esame di istituzioni di diritto privato; l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze prima di quelli di statistica e di economia politica corporativa; gli esami di diritto amministrativo e di diritto internazionale prima di quello di diritto costituzionale.

Art. 26. — E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'istituto di esercitazioni giuridiche ed economiche, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

L'istituto ha lo scopo di promuovere ed agevolare le ricerche scientifiche e le esercitazioni pratiche degli studenti di giurisprudenza.

Fanno parte dell'istituto i professori ufficiali delle materie insegnate nella Facoltà. Essi eleggono nel loro seno un direttore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Possono far parte dell'istituto quei liberi docenti che tengono un regolare corso di lezioni nell'Università, quando per la materia da loro insegnata manca il professore ufficiale.

L'istituto ha una propria biblioteca, retta da un regolamento approvato dalla Facoltà.

Art. 27. — I lavori dell'istituto consistono in lezioni e conferenze tenute dagli insegnanti su argomenti speciali, in esercitazioni pratiche e ricerche scientifiche dirette dagli insegnanti, in conferenze seguite da discussioni presiedute dall'insegnante.

All'inizio di ogni anno accademico vengono stabiliti il piano e l'ordine dei lavori dell'istituto.

Art. 28. — Ai lavori dell'istituto sono ammessi gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Parma e i laureati da non oltre quattro anni.

A chi abbia frequentato con profitto, per un anno almeno, uno o più corsi dell'istituto, viene rilasciato un attestato di profitto sottoscritto dal direttore dell'istituto e controfirmato dal preside della Facoltà.

Capo II. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 29. — La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 30. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Tisiologia.
5. Radiologia.
6. Idrologia medica.
7. Clinica ortopedica.
8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio o superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi sono ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica dev'essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 31. — Lo studente per essere ammesso all'esame di « anatomia umana normale » deve aver superato l'esame di « biologia e zoologia generale » compresa la « genetica e la biologia delle razze ».

Art. 32. — L'esame del corso complementare di « istologia ed embriologia generale » deve precedere quello di « anatomia umana normale ».

L'esame di « chimica biologica » non può essere sostenuto prima che sia stato superato quello di « chimica », nè quello di « microbiologia » prima che sia stato superato l'esame di « biologia e zoologia generale ».

Art. 33. — Sono integrati da corsi di esercitazioni i seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Anatomia umana.
2. Fisiologia umana.
3. Patologia generale.
4. Patologia speciale medica e metodologia clinica.
5. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
6. Anatomia ed istologia patologica.
7. Clinica medica generale e terapia medica.
8. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
9. Igiene.
10. Clinica ostetrica e ginecologica.
11. Clinica pediatrica.
12. Medicina legale e delle assicurazioni.
13. Chimica (non più di un'ora di esercitazioni per settimana),

seguenti insegnamenti complementari:

14. Istologia ed embriologia generale.
15. Chimica biologica.
16. Microbiologia.
17. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
18. Radiologia.
19. Tisiologia.
20. Clinica ortopedica.

Art. 34. — Il piano di studi consigliato è il seguente:

Primo anno:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
4. Anatomia umana normale (I).

Secondo anno:

1. Anatomia umana normale (II).
2. Fisiologia umana (I).
3. Patologia generale (I).
4. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

1. Fisiologia umana (II).
2. Patologia generale (II).
3. Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
4. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
5. Farmacologia.

Quarto anno:

1. Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
2. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
3. Anatomia ed istologia patologica (I).
4. Clinica otorinolarigoiatrica (semestrale).
5. Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

1. Anatomia ed istologia patologica (II).
2. Clinica medica generale e terapia medica (I).
3. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
4. Igiene.
5. Clinica dermosifilopatica (semestrale)
6. Clinica oculistica (semestrale).
7. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
8. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sesto anno:

1. Clinica medica generale e terapia medica (II).
2. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
3. Clinica ostetrica e ginecologica.
4. Clinica pediatrica.
5. Medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 35. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e nella discussione di due fra tre temi orali proposti dal candidato ed i cui argomenti siano diversi fra loro e da quello della dissertazione.

Capo III. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 36. — La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 37. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto, nel terzo e quarto anno, un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Gli insegnamenti fondamentali elencati ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 e quelli complementari elencati ai numeri 4, 5 e 6 comprendono anche esercitazioni integrative di non più di due ore settimanali per ciascun insegnamento.

Art. 38. — Il piano di studi consigliato è il seguente:

Primo anno:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Fisica.
3. Botanica farmaceutica.
4. Anatomia umana.
5. 6. Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

1. Chimica farmeceutica e tossicologica (I).
2. Chimica organica.
3. Fisiologia generale.
4. Chimica biologica.
5. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).

Terzo anno:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
2. Farmacologia e farmacognosia.
3. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
4. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Tecnica e legislazione farmaceutica.
2. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
3. Un insegnamento complementare.

Art. 39. — Lo studente non può sostenere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica, se non dopo aver superato quelli di chimica generale e inorganica, di fisica e di anatomia umana. Inoltre gli esami di chimica generale e inorganica e di chimica organica devono precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica. L'esame di farmacologia e farmacognosia non può essere sostenuto senza che lo studente abbia prima superato gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica.

Art. 40. — Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente deve presentare una dissertazione scritta, dietro ricerche preferibilmente sperimentali, in una delle discipline della Facoltà, nelle quali abbia superato l'esame, e sopra un argomento attinente agli scopi e agli intendimenti della laurea, e deve sostenere un colloquio di cultura generale dinanzi ad apposita Commissione composta dai professori di chimica generale ed inorganica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di farmacologia e farmacognosia e di fisiologia generale.

Art. 41. — La Commissione per l'esame di laurea in farmacia si compone di almeno nove e di non più di undici membri, di cui almeno sei professori ufficiali e un libero docente.

La Commissione deve inoltre comprendere un provetto farmacista. La Commissione è presieduta dal preside della Facoltà o dal professore ufficiale più anziano.

Art. 42. — L'esame di laurea in farmacia comprende:

a) una prova pratica di analisi chimica farmaceutica qualitativa e quantitativa;

b) la preparazione e la prova farmacologica di un prodotto organico iscritto nella Farmacopea ufficiale;

c) la discussione orale sulle prove pratiche e sulla dissertazione scritta;

d) la discussione orale su due argomenti scelti dal candidato in due diverse materie d'insegnamento della Facoltà esclusa quella della dissertazione;

e) la discussione orale su questioni di tecnica e legislazione farmaceutica, sull'arte del ricettare, sul riconoscimento pratico delle droghe e delle piante medicinali, sulle loro proprietà.

Sull'insieme di queste prove viene dato un voto unico.

CAPO IV. — *Facoltà di medicina veterinaria.*

Art. 43. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici (con istologia ed embriologia) (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Sono insegnamenti complementari:

1. Medicina veterinaria legale.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
4. Indagini radiologiche (semestrali).
5. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
6. Economia rurale (semestrale).
7. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 45. — Il piano di studi consigliato è il seguente:

Primo anno:

1. Anatomia degli animali domestici, con istologia ed embriologia (I).
2. Botanica.
3. Chimica.
4. Fisica.
5. Zoologia generale e parassitologia.
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (I).

Secondo anno:

1. Anatomia degli animali domestici, con istologia ed embriologia (II).
2. Ezoognosia e zootecnia (I).
3. Farmacologia.
4. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (II).
5. Patologia generale ed anatomia patologica (I).
6. 7. Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

1. Ezoognosia e zootecnia (II).
2. Patologia generale ed anatomia patologica (II).
3. Patologia speciale e clinica chirurgica (I).
4. Patologia speciale e clinica medica (I).
5. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.
6. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Patologia speciale e clinica chirurgica (II).
2. Patologia speciale e clinica medica (II).
3. Ispezione degli alimenti di origine animale.
4. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
5. Ostetricia e ginecologia.
6. 7. Due insegnamenti complementari.

Art. 46. — Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di farmacologia prima di aver superato l'esame di chimica e di fisica; l'esame di ezoognosia e zootecnia prima dell'esame di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica e di quello di botanica, ed ugualmente non può presentarsi agli esami di patologia speciale e clinica chirurgica e di patologia speciale e clinica medica se non ha sostenuto l'esame di fisiologia, di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia e di patologia generale e anatomia patologica.

Art. 47. — Sono integrati da esercitazioni i seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia.

2. Patologia generale e anatomia patologica.
3. Ostetricia e ginecologia.
4. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
5. Ezoognosia e zootecnia.
6. Patologia speciale e clinica chirurgica.
7. Patologia speciale e clinica medica.
8. Ispezione degli alimenti di origine animale.
9. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.
10. Chimica (non più di un'ora di esercitazioni per settimana).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2077.

Sostituzione delle tabelle allegate al R. decreto 24 aprile 1935-XIII, n. 767, riguardante il vestiario dei militari del C.R.E.M.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;
Visto il R. decreto 24 aprile 1935, n. 767, riguardante il vestiario dei militari del C.R.E.M.;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le tabelle tipo *A*, *B*, *C* e *D* allegate al decreto 24 aprile 1935-XIII, n. 767, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle tipo *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 42. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati nel C.R.E.M.

(Leva marittima).

Asciugamani	N.	2
Berretto basco di feltro turchino	»	1
Berretto di panno turchino	»	1
Bicchiere d'alluminio	»	1
Branda di tela di canapa	»	2
Calze di cotone, paia	»	3
Calzoni di panno turchino	»	2
Calzoni da lavoro di tela	»	2
Calzoni di tella crociata bianca	»	3
Calzoncini per ginnastica	»	1
Camicia di sargia turchina	»	2
Camicia da lavoro di tela	»	2
Camicia di tela crociata bianca	»	2
Camicia di tela rasata bianca	»	2
Cappello impermeabile	»	1
Cappello da lavoro di tela	»	1
Cappello di tela crociata bianca	»	1
Cappotto di panno turchino	»	1
Cappotto impermeabile	»	1
Cinghia per calzoni	»	1
Coperta di lana	»	1
Cordone bianco	»	1
Cucchiaio di ferro stagnato	»	1
Distintivi di categoria in cotone rosso su panno	»	10
Distintivi di categoria in cotone rosso su tela	»	8
Farsetto di cotone bianco	N.	2
Farsetto di lana turchina	»	2
Fascia di materasso	»	2
Fascia bianca per berretto	»	2
Fasce gambali di panno g. v.	»	1
Fazzoletto nero	»	1
Forchetta di ferro stagnato	»	1
Gamellino d'alluminio	»	1
Libretto personale	»	1
Mutande di tela di cotone, paia	»	3
Nastro di seta con leggenda - R. Marina	»	1
Piatto d'alluminio	»	1
Zaino, valigia e porta coperta, gruppo	»	1
Lucchetti per detti	»	2
Scarpe a stivaletto, paia	»	2
Scarpette, paia	»	1
Solino turchino	»	1
Scatola di fibra	»	1
Spazzola per branda	»	1
Spazzola per capelli	»	1
Spazzola per panni	»	1
Spazzola per scarpe	»	1
Spazzolino per denti	»	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

Tabella tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati volontari nel C.R.E.M.

Come la precedente, più i seguenti capi:

Calzoni di tela crociata bianca	N.	1
Distintivo « Nodo di Savoia » su tela	»	4
Distintivo « Nodo di Savoia » su panno	»	6
Farsetto di cotone	»	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

TABELLA *C*.

Tabella tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati nel C.R.E.M. destinati a prestar servizio col « Battaglione San Marco »

(Leva marittima).

Asciugamani	N.	2
Berretto basco di feltro grigio verde	»	1
Berretto di panno	»	1
Berretto di tela grigia	»	1
Bicchiere d'alluminio	»	1
Branda di tela di canapa	»	2
Calze di cotone, paia	»	3
Calzoni di panno g. v.	»	2
Calzoni da lavoro di tela	»	3
Calzoni di tela bigia	»	2
Calzoncini per ginnastica	»	1
Camicia di panno g. v.	»	2
Camicia di tela bigia	»	4
Cappello impermeabile	»	1
Cappello da lavoro di tela bigia	»	2
Cappotto impermeabile	»	1
Capotto di panno g. v. impermeabilizzato	»	1
Cinghia di cuoio per calzoni	»	1
Coperta di lana	»	1
Cordone bianco	»	1
Cucchiaio di ferro stagnato	»	1
Distintivi di compagnia	»	14
Distintivi (manopole) Leone S. Marco, paia	»	4
Distintivi di categoria di lana nera su tela bigia	»	8
Distintivi di categoria di lana nera su panno g. v.	»	6
Farsetto di cotone bianco	»	2
Farsetto di lana g. v.	»	2
Fascie gambali di panno g.v., paia	»	2
Fascia per materasso	»	2
Fazzoletto nero	»	1
Forchetta di ferro stagnato	»	1

Gamellino d'alluminio	N. 1
Libretto personale	» 1
Mutande di tela di cotone, paia	» 3
Nastro di seta con leggenda « Battaglione San Marco »	» 2
Piatto d'alluminio	» 1
Zaino, valigia e porta coperta, gruppo	» 1
Lucchetti per detti	» 2
Scarpe a stivaletto, paia	» 2
Scarpette, paia	» 1
Solino turchino	» 1
Scatola di fibra	» 1
Spazzola per branda	» 1
Spazzola per capelli	» 1
Spazzola per panni	» 1
Spazzola per scarpe	» 1
Spazzolino per denti	» 1

Avvertenza. — I marinai del « Battaglione San Marco » arruolati volontari riceveranno gratuitamente anche i seguenti accessori:

Distintivo « Nodo di Savoia » di lana nera su tela. . N. 4
Distintivo « Nodo di Savoia » di lana nera su panno g. v. » 4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

TABELLA D.

Tabella tipo del corredo da distribuire gratuitamente al sottocapo volontario promosso sottufficiale del C.R.E.M.

Berretto di panno turchino con gallone di seta nera	N. 1
Calzoni di panno turchino	» 1
Calzoni di tela rasata bianca	» 2
Cappotto di panno turchino	» 1
Cappotto impermeabile	» 1
Combinazione da lavoro di tela	» 2
Giacca di panno turchino	» 1
Giacca di tela rasata bianca	» 2
Panciotto di panno turchino	» 1
Scarpe nere, paia	» 1
Galloni, distintivi di categoria e stellette per due giacche e cappotto, paia	» 3
Trofeo per berretto	» 1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2078.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della Regia nave « Bohême ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Bohême » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 10 novembre 1936-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2079.

Applicazione dell'ultimo comma dell'art. 58 del testo unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 58 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493;
Considerato che esigenze straordinarie di servizio impediscono di far frequentare la Scuola di comando ai tenenti di vascello dei sottoindicati corsi;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I tenenti di vascello appartenenti ai corsi di uscita dell'Accademia Navale degli anni 1923-1924 sono scrutinati e promossi con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2080.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia e di ingegneria civile e industriale della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la tabella *D* annessa al testo unico sopra citato, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2153;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di lettere e filosofia e di ingegneria civile ed industriale della Regia università di Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 29 ottobre 1936-XV il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D* annessa al Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, e del R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2153, alle Facoltà di lettere e filosofia e di ingegneria civile e industriale della Regia università di Roma, è modificato come appresso:

Facoltà di lettere e filosofia: posti di ruolo n. 34;
Facoltà d'ingegneria civile e industriale: posti di ruolo n. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte di conti, addì 9 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1936-XV, n. 2081.
Nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le convenzioni per l'esercizio di servizi marittimi stipulate dal Ministero delle comunicazioni con le Società:

« Italia » - Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale, con sede in Genova;

« Cosulich » - Società Triestina di navigazione, con sede in Trieste;

« Lloyd Triestino » - Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, « Sitmar », con sede in Trieste;

« Tirrenia » - Flotte riunite Florio, Citra, con sede in Napoli;

« Compagnia Adriatica di navigazione », con sede in Venezia;

« Navigazione Libera Triestina S. A. », con sede in Trieste;

« Società Veneziana di navigazione a vapore », con sede in Venezia;

« Adria » - Società anonima marittima di navigazione, con sede in Fiume;

« Società Sarda di navigazione », con sede in Roma;

Vista la dichiarazione IX della Carta del Lavoro;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un nuovo assetto dei servizi delle grandi linee di navigazione, di preminente importanza per l'economia nazionale, che li coordini con opportuna suddivisione per settori di traffico in modo da evitare dannose interferenze;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'esercizio dei servizi stessi a nuove società per azioni, alle quali possano partecipare tanto pubblici enti quanto enti e persone private;

Ritenuto che sono intervenuti accordi con le Società attualmente esercenti per l'assunzione delle loro flotte da parte delle costituende Società;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Col 31 dicembre 1936-XV cessano di aver vigore tutte le convenzioni per l'esecuzione di servizi marittimi sovvenzionati stipulate dal Ministero delle comunicazioni con le Società di navigazione sotto indicate:

« Italia » - Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale, con sede in Genova;

« Cosulich » - Società Triestina di navigazione, con sede in Trieste;

« Lloyd Triestino » - Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, « Sitmar », con sede in Trieste;

« Tirrenia » - Flotte riunite Florio, Citra, con sede in Napoli;

« Compagnia Adriatica di navigazione », con sede in Venezia;

« Navigazione Libera Triestina S. A. », con sede in Trieste;

« Società Veneziana di navigazione a vapore », con sede in Venezia;

« Adria » Società anonima marittima di navigazione, con sede in Fiume;

« Società Sarda di navigazione », con sede in Roma.

Art. 2. — Le linee di navigazione esercitate attualmente dalle Società di navigazione di cui al precedente articolo, con le varianti che si riterrà conveniente apportarvi e con l'eccezione dei servizi di cui all'art. 12, saranno iscritte in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

L'elenco raggrupperà le linee in quattro settori di traffico comprendenti:

il primo: le linee da passeggeri e da carico con le Americhe;

il secondo: le linee da passeggeri e da carico con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia;

il terzo: le linee da passeggeri e da carico del Tirreno e con la Libia, del periplo italico e del Mediterraneo Occidentale, nonchè le linee oltre Gibilterra con il Nord Europa;

il quarto: le linee da passeggeri e da carico dell'Adriatico e del Mediterraneo Orientale (Levante).

Art. 3. — Per l'esercizio delle linee raggruppate nei settori previsti nel precedente articolo saranno costituite le seguenti quattro Società anonime per azioni:

1) « Italia » Soc. An. di Navigazione, con sede in Genova, con capitale fino a L. 500 milioni, per l'esercizio delle linee da passeggeri e da carico con le Americhe (1° settore);

2) « Lloyd Triestino » Soc. An. di Navigazione, con sede in Trieste, con capitale fino a L. 300 milioni, per l'esercizio delle linee da passeggeri e da carico con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia (2° settore);

3) « Tirrenia » Soc. An. di Navigazione, con sede in Napoli, con capitale fino a L. 150 milioni, per l'esercizio delle linee da passeggeri e da carico del Tirreno e con la Libia, del periplo italico e del Mediterraneo Occidentale, comprese le linee oltre Gibilterra con il Nord Europa (3° settore).

4) « Adriatica » Soc. An. di Navigazione, con sede in Venezia, con capitale fino a L. 150 milioni, per l'esercizio delle linee da passeggeri e da carico dell'Adriatico e del Mediterraneo Orientale (Levante) (4° settore).

L'esercizio delle linee avrà la durata di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV.

Le Società potranno integrare la propria denominazione con l'indicazione delle Società da cui provengono i servizi assunti e utilizzarne le denominazioni accessorie, le sigle, gli emblemi, le bandiere, i colori.

Art. 4. — Limitatamente al settore di traffico loro assegnato, le Società concessionarie potranno esercitare qualsiasi altra linea regolare, sempre che autorizzate preventivamente dal Ministero delle comunicazioni di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 5. — Nelle convenzioni di cui all'articolo seguente sarà disciplinata l'applicazione di tariffe per le comunicazioni tra i porti del Regno, dei Possedimenti e delle Colonie. Fino a quando non saranno approvate le nuove tariffe, rimarranno in vigore le attuali.

Salva l'esecuzione dei contratti in corso, le Amministrazioni dello Stato dovranno, dal 1° gennaio 1937-XV, servirsi delle Società concessionarie per l'esecuzione dei trasporti di merci e di passeggeri.

Quando i trasporti siano effettuati da un porto all'altro del Regno, dei Possedimenti e delle Colonie italiane, le Amministrazioni dello Stato godranno di speciali condizioni tariffarie che saranno determinate nelle convenzioni suddette.

I trasporti da e per l'Africa Orientale Italiana di persone per ragioni di lavoro sono riservati alla Società concessionaria delle linee del secondo settore di cui all'art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma 2° e 4° del presente articolo, quando ne riconosca la necessità.

Art. 6. — Qualora si riconosca che per l'esercizio di taluna delle linee comprese nell'elenco di cui all'art. 2 sia necessario un contributo dello Stato sotto forma di sovvenzione, la sovvenzione stessa sarà stabilita da apposite convenzioni, che verranno stipulate fra il Ministero delle comunicazioni, il Ministero delle finanze e le Società di cui all'art. 3 e approvate con decreti del Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Qualora lo Stato durante il periodo ventennale di concessione sopra indicato intendesse assegnare una sovvenzione per l'esercizio di linee già esistenti o da istituire oltre quelle indicate nell'elenco di cui all'art. 2, dovranno le linee stesse essere affidate alle Società di cui all'art. 3, a seconda del rispettivo settore.

Art. 7. — La sovvenzione inizialmente attribuita a ciascuna Società è soggetta a revisione quadriennale se la Società eserciti linee sovvenzionate per una percorrenza annua eccedente il 75 % della percorrenza complessiva dei servizi ad essa concessi.

La revisione della sovvenzione iniziale sarà effettuata in rapporto al risultato netto complessivo conseguito nel quadriennio in esame, nel caso in cui la media percentuale degli utili del quadriennio stesso risulti superiore all' 8 % e nel caso in cui i risultati medi del quadriennio non abbiano consentito di conseguire un utile netto medio del 4 % sul capitale azionario.

Qualora la percentuale degli utili risulti superiore all'8 %, sarà conteggiata a carico della Società concessionaria una riduzione di sovvenzione per il quadriennio trascorso pari alla metà dell'eccedenza tra l'8 % ed il 16 % ed alla totalità dell'eccedenza oltre il 16 %.

Qualora i risultati medi del quadriennio non abbiano consentito di conseguire un utile medio del 4 % sul capitale azionario, la sovvenzione iniziale sarà reintegrata per il quadriennio trascorso fino a raggiungere detto limite.

La differenza risultante a carico o a favore della Società concessionaria sarà trattenuta o corrisposta nel quadriennio successivo in quote uguali in diminuzione o in aumento della sovvenzione iniziale

La differenza relativa all'ultimo quadriennio sarà regolata entro l'anno successivo alla scadenza della concessione, in un'unica soluzione.

Alla Società concessionaria è vietato, per la durata della concessione, di distribuire riserve, azioni gratuite e comunque di attribuire ai propri azionisti benefici sociali diversi dal dividendo sulle azioni.

Qualora, per effetto della revisione di cui al presente articolo, debba corrispondersi alla Società un aumento della sovvenzione iniziale, i Ministri per le comunicazioni e per le finanze avranno la facoltà di imporre la soppressione o la modificazione di uno o più dei servizi concessi.

Agli effetti della revisione di cui al presente articolo la Società comunicherà ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, entro il mese di febbraio di ogni anno, la misura degli ammortamenti delle navi, immobili e corredi che, sempre agli effetti della revisione quadriennale, essa ritiene adeguati e propone di conteggiare relativamente all'esercizio finito il 31 dicembre precedente.

Qualora entro il 31 marzo successivo i Ministeri predetti non abbiano fatto osservazioni sugli ammortamenti proposti, essi diventano definitivi agli effetti del calcolo del risultato netto complessivo del quadriennio cui appartiene l'esercizio in esame.

Qualora non possa raggiungersi un accordo, restano salve e impregiudicate le determinazioni spettanti ai Ministri per le comunicazioni e per le finanze a norma dell'articolo seguente

Art. 8. — Le eventuali variazioni della sovvenzione iniziale dipendenti dalla revisione di cui all'art. 7 vengono determinate nel corso dei primi 9 mesi successivi al quadriennio cui la revisione si riferisce con decreti dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, contro i quali è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato in sede di legittimità.

Qualora la Società non dichiari, entro due mesi dalla comunicazione del decreto, di accettare la nuova determinazione della sovvenzione, decade di diritto dalla concessione e deve porsi in liquidazione.

In tal caso, la sua denominazione sociale potrà essere assunta senza corrispettivo dalla Società alla quale in sua vece sarà data la concessione.

Il Ministero delle comunicazioni rileverà la flotta della Società decaduta, ivi compresi corredi, navi o parti di navi in corso di costruzione e quant'altro si attiene all'esercizio della navigazione, al prezzo minore fra quello risultante dall'applicazione delle quote di ammortamento già determinate annualmente secondo le norme dell'art. 7 e quello risultante da una stima, eseguita da un Collegio peritale, con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società decaduta, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 9. — La decadenza nella quale la Società sia incorsa per violazione della convenzione sarà dichiarata con decreto del Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

La Società dichiarata decaduta dalla concessione dovrà porsi in liquidazione e la sua denominazione sociale potrà essere assunta, senza corrispettivo, dalla Società alla quale in sua vece sarà data la concessione. Il Ministero delle comunicazioni avrà facoltà di rilevare tutte o in parte le navi adibite alle linee, anche se non sovvenzionate, già esercitate dalla Società, al prezzo risultante da una stima eseguita da un Collegio peritale, con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dal concessionario decaduto, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal presidente della Corte di appello di Roma.

La decadenza dalla concessione importa, a carico della Società, una penale pari alla metà della sovvenzione stabilita per l'esercizio precedente a quello nel quale è dichiarata la decadenza.

Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche alla scadenza della concessione.

Art. 10. — Al Ministero delle comunicazioni, oltre le facoltà che gli derivano dalle leggi generali e speciali in materia di marina mercantile, nonchè dalle disposizioni del presente decreto e dalle convenzioni che verranno stipulate a termini dell'art. 6, spetta la vigilanza sull'andamento dei servizi.

Al predetto Ministero ed al Ministero delle finanze spetta inoltre la vigilanza sul funzionamento delle Società ed a tale scopo essi possono procedere a ispezioni presso le Società stesse.

Art. 11. — Le azioni rappresentanti il capitale delle Società concessionarie di cui all'art. 3 dovranno essere, per non meno del 60 % del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani e il Ministero delle comunicazioni potrà in ogni tempo richiedere che tutte le azioni costituenti il predetto 60 % siano nominative. Questa percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione delle Società dovranno essere composti di cittadini italiani.

I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori delle Società concessionarie.

Il Collegio sindacale delle Società stesse si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. Spetta ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze di nominare ciascuno un sindaco effettivo.

L'esercizio sociale delle Società concessionarie va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea ordinaria delle Società concessionarie deve aver luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12. — E' autorizzata la concessione a trattativa privata, mediante convenzione da approvarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze, dei servizi locali del Quarnaro e di Zara già attribuiti alla Compagnia Adriatica di navigazione, con le modificazioni che il Ministero delle comunicazioni riterrà opportune.

Art. 13. — Le Società attualmente esercenti i servizi che saranno assunti dalle Società di cui all'art. 2 dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1936-XV al cambiamento della denominazione sociale in maniera che la nuova denominazione si distingua senza possibilità di equivoco dalla precedente e, inoltre, o a mutare l'oggetto sociale con l'esclusione dell'esercizio della navigazione, oppure a mettersi in liquidazione.

La deliberazione di liquidazione sarà irrevocabile.

Per le suddette deliberazioni e per la nomina dei liquidatori sarà sufficiente il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza dei voti rappresentati all'assemblea.

E' inibito per tutta la durata della concessione di cui all'art. 3 l'esercizio della navigazione alle Società che si fossero in precedenza obbligate ad astenersene nei confronti delle Società di cui all'art. 1.

Per la stessa durata è inibito ad aziende di navigazione già costituite o da costituire di assumere, anche parzialmente, la denominazione delle Società di cui all'art. 1 e di quelle da cui provengono i servizi già da esse assunti.

Art. 14. — Le navi di proprietà delle Società attualmente esercenti saranno trasferite alle nuove Società, in conformità di atti da stipularsi fra le parti.

Per le ipoteche sulle navi a favore dello Stato, il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a consentire le eventuali variazioni, cancellazioni e nuove iscrizioni che riterrà opportune.

Art. 15. — Le quote della sovvenzione già concessa alle Società cessanti che siano state cedute e per le quali lo Stato abbia assunto irrevocabilmente l'obbligo di corrisponderle direttamente agli enti cessionari, continueranno ad essere a questi pagate dallo Stato, e l'importo corrispondente verrà detratto da quello della sovvenzione stabilito per ciascuna delle nuove Società concessionarie, a norma delle relative convenzioni.

Art. 16. — Qualora da una delle Società di cui all'art. 1 un servizio sovvenzionato sia stato trasferito, insieme con la relativa sovvenzione, tutta od in parte, ad altra Società, gli effetti della cessazione di cui all'art. 1, per quanto riguarda le quote di sovvenzione che sarebbero maturate dal 1° gennaio 1937-XV, sono a carico della Società cedente.

Art. 17. — I viaggi in corso al 31 dicembre 1936-XV si ritengono effettuati dalle Società cessanti ed a favore di esse sarà liquidata la relativa sovvenzione in base alle convenzioni attualmente vigenti.

Art. 18. — Il termine prescritto dall'art. 155 Codice di commercio è ridotto ad otto giorni per la convocazione delle assemblee previste dall'art. 13 del presente Regio decreto-legge.

Per le deliberazioni prese a norma del suddetto art. 13 non spetta ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso.

I termini prescritti dagli articoli 91 e 94 Codice di commercio sono ridotti ad otto giorni per gli atti di costituzione delle Società indicate nell'art. 3 del presente Regio decreto-legge.

Art. 19. — Gli atti e contratti posti in essere dalle Società indicate agli articoli 1 e 3 per la prima attuazione del presente decreto-legge, compresi gli atti di scioglimento delle Società di cui all'art. 1 e quelli di costituzione delle Società di cui all'art. 3, sono soggetti alla sola tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10 oltre le normali tasse di bollo.

Sono soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, gli atti e contratti che siano posti in essere dalle Società di cui all'art. 3 in dipendenza dell'esercizio dei servizi, riguardanti costruzioni di navi, compra-vendita, permuta e conferimento di navi, apertura di crediti e finanziamenti comprese le garanzie e l'aumento di capitale fino ai limiti di cui al citato art. 3.

Art. 20. — Gli onorari notarili relativi alla estensione degli atti dipendenti dal presente decreto-legge saranno liquidati nella misura normale prevista dalle vigenti disposizioni della legge notarile quando il valore dell'oggetto degli atti stessi non superi un milione di lire.

Per gli atti il cui valore superi un milione di lire gli onorari suddetti saranno ridotti alla metà per la quota eccedente il valore sopraindicato e fino ad un valore inferiore ai dieci milioni, ad un decimo per la quota da dieci milioni ad un valore inferiore ai cento milioni e ad un ventesimo per la quota da cento milioni in poi.

Art. 21. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto-legge. Nulla peraltro è innovato riguardo alle disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali.

Il Capo del Governo ha facoltà di emanare disposizioni integrative e di attuazione del presente decreto-legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto-legge.

Il presente decreto-legge avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1936-XV, n. 2082.
Provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, riguardante il nuovo assetto delle grandi linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Ritenuta la necessità urgente di dettare norme per le operazioni finanziarie occorrenti per dare attuazione all'assetto medesimo;

Visti il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, il R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è autorizzato a promuovere la costituzione delle Società anonime in appresso indicate, alle quali, con decorrenza dal 1° gennaio 1937-XV, sarà affidato l'esercizio dei servizi delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale in conformità dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081:

1) « Italia » S. A. di navigazione, con sede in Genova, con capitale fino a L. 500.000.000;

2) « Lloyd Triestino » S. A. di navigazione, con sede in Trieste, con capitale fino a L. 300.000.000;

3) « Tirrenia » S. A. di navigazione, con sede in Napoli, con capitale fino a L. 150.000.000;

4) « Adriatica » S. A. di navigazione, con sede in Venezia, con capitale fino a L. 150.000.000.

L'I.R.I. parteciperà alla sottoscrizione dei capitali azionari delle Società di cui al comma primo, nonchè agli eventuali aumenti di essi, e conserverà direttamente o a mezzo della Società di cui all'art. 4, fino al 31 dicembre 1942, il controllo di tante azioni che gli assicurino in ciascuna delle Società anonime di cui al comma primo del presente articolo, la maggioranza agli effetti delle deliberazioni assembleari.

Art. 2. — I Consigli di amministrazione delle Società indicate all'art. 1 saranno composti di sette membri che resteranno in carica due anni, decadranno tutti dopo tale termine e saranno rieleggibili.

In caso di vacanza di amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 125 Codice di commercio.

Art. 3. — Ogni azione delle Società indicate all'art. 1 dà diritto ad un voto.

Fino a quando, direttamente o a mezzo della Società di cui all'art. 4, l'I.R.I. conserverà la maggioranza delle azioni di una delle Società di cui all'art. 1, tanti azionisti di minoranza che raggiungano un quarto dei voti spettanti al capitale azionario, hanno diritto di eleggere, con votazione separata, nell'assemblea generale, due membri del Consiglio di amministrazione. In detta votazione separata risulteranno elette le due persone che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.

Art. 4. — L'I.R.I è autorizzato a sottoscrivere il capitale azionario di una costituenda Società anonima, denominata « Società Finanziaria Marittima » (FINMARE), con sede in Roma, con capitale fino a L. 900.000.000 e con lo scopo di assumere partecipazioni azionarie nelle Società di cui all'art. 1, di curare il coordinamento tecnico delle stesse e di prestare loro, nelle forme ritenute più adatte, l'opportuna assistenza finanziaria.

Alla « Società Finanziaria Marittima » l'I.R.I. è autorizzato a cedere, tutte o in parte, le azioni di sua proprietà delle singole Società di cui all'art. 1.

La Società potrà compiere operazioni finanziarie attive o passive, tanto con le Società di cui all'art. 1, quanto con terzi, compresi riporti e anticipazioni su titoli, ad esclusione della raccolta del risparmio fra il pubblico.

Art. 5. — L'I.R.I. è autorizzato ad emettere una o più serie di obbligazioni denominate « Serie speciale gestione IRI-MARE » della durata massima di 20 anni, in corrispondenza del capitale azionario versato dalla « Società Finanziaria Marittima » e non oltre l'importo del capitale medesimo. Le azioni della « Società Finanziaria Marittima », corrispondenti alle obbligazioni emesse, saranno a questo fine costituite presso l'I.R.I. in gestione speciale.

Le obbligazioni « Serie speciale gestione IRI-MARE » godranno dei seguenti diritti:

a) un interesse fisso del 4,50 % annuo sul valore nominale, da pagarsi in due rate semestrali uguali posticipate;

b) una maggiorazione di interessi corrispondente al 75 % della differenza fra l'interesse fisso di cui alla lettera *a*) e il dividendo percepito dall'I.R.I. sulle corrispondenti azioni della « Società Finanziaria Marittima » costituite in gestione speciale.

È riservata ai portatori delle obbligazioni « Serie speciale gestione IRI-MARE » la opzione di tramutare, in qualsiasi tempo, le obbligazioni possedute in azioni della « Società Finanziaria Marittima » in misura non eccedente la metà del valore nominale delle obbligazioni optanti, secondo le modalità che saranno approvate, all'atto della emissione delle obbligazioni, dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

In ogni caso di rimborso o di riduzione del capitale azionario della « Società Finanziaria Marittima », l'ammontare delle obbligazioni in circolazione sarà diminuito, a cura dell'I.R.I., del corrispondente importo, sia mediante acquisti sul mercato, sia mediante sorteggio.

Nel caso di sorteggio di cui al comma precedente e alla scadenza delle obbligazioni, l'I.R.I. pagherà ai portatori delle obbligazioni, oltre l'importo nominale delle medesime, una somma pari alla quota parte della riserva legale della « Società Finanziaria Marittima », riferibile alle azioni corrispondenti alle obbligazioni da ritirare.

Per ogni altro caso di anticipato rimborso di obbligazioni, da farsi sempre mediante sorteggio e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di emissione, è dovuto al portatore, oltre quanto spetta a norma del comma precedente, un premio pari al 5 % del valore nominale delle obbligazioni.

Art. 6. — Alle obbligazioni di cui all'articolo precedente è accordata, mediante decreti del Capo del Governo, da emanare di concerto col Ministro per le finanze e da registrare alla Corte dei conti, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza o per il pagamento dell'interesse fisso del 4,50 % di cui alla lettera *a*) del precedente articolo.

Art. 7. — L'I.R.I. è autorizzato a versare alla « Società Finanziaria Marittima » un fondo di L. 100.000.000 al fine di costituire una riserva speciale per contribuire all'equilibrio dei dividendi della Società stessa secondo norme da stabilire nell'atto costitutivo.

Art. 8. — Le obbligazioni « Serie speciale gestione IRI-MARE » sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Sono soggette soltanto al bollo di L. 0,10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario o degli Enti locali.

Esse sono assimilate alle cartelle fondiarie e ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Gli Enti di qualsiasi natura, esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli Enti morali, sono autorizzati ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti, di statuti generali o speciali.

Art. 9. — Tanto per le Società di cui all'art. 1, quanto per la « Società Finanziaria Marittima » di cui all'art. 4, si richiedono, per le deliberazioni sugli oggetti di cui agli articoli 158 e 210 del Codice di commercio, sia in prima che in seconda adunanza, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e il voto favorevole della maggioranza delle azioni intervenute.

Per le deliberazioni prese in conformità al presente articolo non compete ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 10. — Le Società di cui all'art. 1 e la « Società Finanziaria Marittima » di cui all'art. 4, possono essere dispensate, con determinazione del Ministro per le finanze, dall'adempimento della condizione di cui al n. 1 art. 12 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 11. — La tassa di circolazione sulle azioni della « Società Finanziaria Marittima » (FINMARE) è ridotta alla metà.

Gli atti e contratti stipulati per la costituzione della « Società Finanziaria Marittima » e per la esecuzione delle operazioni finanziarie alla medesima demandate dal presente decreto-legge, sono soggetti alla tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10, salvo, per quanto riguarda l'I.R.I., l'applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, e dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Art. 12. — Gli onorari notarili relativi alla estensione degli atti dipendenti dal presente decreto-legge saranno liquidati nella misura normale prevista dalle vigenti disposizioni della legge notarile, quando il valore dell'oggetto degli atti stessi non superi un milione di lire.

Per gli atti il cui valore superi un milione di lire, gli onorari saranno ridotti alla metà per la quota eccedente il valore sopraindicato e fino ad un valore inferiore ai dieci milioni, ad un decimo per la quota da dieci milioni ad un valore inferiore ai cento milioni e ad un ventesimo per la quota da cento milioni in poi.

Art. 13. — Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad accettare la cessione gratuita di due appezzamenti di terreno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con cui il Governatorato di Roma chiede di essere autorizzato ad accettare la cessione gratuita di due terreni di proprietà della Società Bonifiche di Maccarese siti l'uno in località « Tre Case » dell'estensione di mq. 6863,52, distinto in catasto alla mappa 45-97 col n. 98 rata, l'altro in località « Piani delle Vacche » dell'estensione di mq. 6261,76, distinto in catasto alla mappa 45-97 col n. 44 sub 2 rata per destinarli alla costruzione di due edifici scolastici;

Vista la deliberazione governatoriale 30 giugno 1936, n. 3329;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatorato di Roma è autorizzato ad accettare la cessione gratuita dei terreni sopradescritti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1936 - Anno XV
Registro n. 12 Interno, foglio 64.

(6022)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1936-XV.

Normalizzazione dei materiali metallici ed estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, relativa alla disciplina di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 18 marzo 1935 circa l'obbligo di inserire nei contratti un'apposita clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 luglio 1936-XIV, circa l'estensione agli stabilimenti dichiarati ausiliari militari dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 novembre 1936-XV;

Decreta:

Articolo unico. — A completamento delle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto del Capo del Governo in data 21 luglio 1936-XIV, l'obbligo dell'osservanza per gli stabilimenti dichiarati ausiliari militari riflette anche le tabelle di unificazione rese di obbligatoria osservanza con decreti del Capo del Governo in data 22 febbraio 1936, 4 aprile 1936, 26 giugno 1936 e 21 luglio 1936, e relative a: gomme e cerchi da bicicletta (tabelle UNI 226 a 233), unificazioni aeronautiche (tabelle UNI 284 a 289), chiavi di manovra (tabelle UNI 302 a 313), temperatura di riferimento per misure lineari (tabella UNI 314), conversione pollici-millimetri (tabelle UNI 315 a 321), viti metriche con testa ad intaglio (tabelle UNI 234 a 283), cavi di accensione per motori a scoppio (tabelle UNI 322 a 325).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6025)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 novembre 1936-XV.

Normalizzazione dei materiali metallici ed estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 6 novembre 1936-XV;

Decreta:

Art. 1. — Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle Aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle società, ditte, istituti, ed enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari è obbligatoria l'osservanza della unificazione contenuta nelle seguenti tabelle:

UNI 199 — 4 aprile 1933-XI: Viti a testa quadra, grezze. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

UNI 200 — 4 aprile 1933-XI: Viti a testa quadra, grezze. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

UNI 201 — 4 aprile 1933-XI: Viti a testa quadra larga, grezze. Filettatura sistema metrico serie MA.
UNI 212 — 4 aprile 1933-XI: Dadi quadri, grezzi. Filettatura sistema metrico serie MA.
UNI 213 — 4 aprile 1933-XI: Dadi quadri bassi, lavorati (tranciati lucidi). Filettatura sistema metrico serie MA.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal 15° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazione di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3. — Ogni qualvolta, Amministrazioni od Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto e conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, di Milano (Foro Bonaparte, 16). Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sono cedute, dallo stesso Ente, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6. — È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ed essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6024)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1936-XV.
Autorizzazione alle filiali di Mogadiscio, Addis Abeba, Harar e Dessiè del Banco di Roma a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207;
Ravvisata l'opportunità di autorizzare, con alcune limitazioni, le filiali di Mogadiscio, Addis Abeba, Harar e Dessiè del Banco di Roma a fungere da Agenzia della Banca d'Italia, e sotto il controllo della stessa, per quanto concerne operazioni inerenti a mezzi bancari di pagamenti fuori d'Italia e della Colonia;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936 con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Sulla proposta della Banca d'Italia e su conforme avviso del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute;

Decreta:

Le filiali di Mogadiscio, Addis Abeba, Harar e Dessiè del Banco di Roma sono autorizzate a fungere da Agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della medesima, limitatamente alle seguenti operazioni riguardanti il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Colonia:

a) raccogliere allo sportello valute e divise estere;
b) cedere divise estere per richieste documentate fino al controvalore di Lit. 1000 (mille) per ciascun richiedente;
c) assumere servizi di incasso per conto di Banche e ditte estere;
d) concedere i benestare per l'esportazione con le modalità in uso ai sensi del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

Per tutte le operazioni riservate all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, le filiali di Mogadiscio e Addis Abeba del detto Banco faranno capo alle coesistenti filiali della Banca d'Italia mentre le filiali di Harar e Dessiè faranno capo rispettivamente alle filiali di Dire Daua e Addis Abeba della stessa Banca d'Italia.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 27 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le colonie: LESSONA. — *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(6026)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1936-XV.
Revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea e di noleggio da rimessa e da piazza.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate col R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Ritenuta la necessità di accertare se per gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea e di noleggio da rimessa e da piazza sussistano le condizioni di sicurezza di circolazione;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1. — È disposta la revisione generale degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, concessi in via definitiva o autorizzati in via provvisoria, e degli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio da rimessa e servizio pubblico da piazza.

Art. 2. — La revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea e di quelli da piazza dovrà essere espletata dai Circoli ferroviari d'ispezione entro il 30 settembre 1937 e quella degli autoveicoli adibiti a servizio di noleggio da rimessa entro il 31 dicembre 1937, effettuandola in occasione del rilascio annuale del nulla osta richiesto agli effetti della riduzione della tassa di circolazione.

Roma, addì 22 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI. — *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(6028)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1936-XIV.
Attribuzioni al Provveditorato alle opere pubbliche di Caserta di tutti i diritti e le facoltà di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 681, relativa alla proroga del termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche, per il Mezzogiorno e le Isole;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1936-XIV, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, i servizi concernenti la esecuzione delle opere pubbliche, disimpegnate dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, sono devoluti al Provveditorato alle opere pubbliche di Caserta;
Ritenuta la necessità di provvedere alla attribuzione dei servizi concernenti la zona aperta di Napoli disimpegnati dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli;

Decreta:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° luglio 1936 sono attribuiti al Provveditorato alle opere pubbliche di Caserta tutti i diritti e le facoltà di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, previsti negli articoli 2 e 3 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 359, concernenti la esecuzione e l'ampliamento della zona aperta di Napoli destinata alla costruzione di stabilimenti industriali, di case operaie e popolari.

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI. — *Il Ministro per i lavori pubblici*: COBOLLI-GIGLI.

(6027)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1936-XV.
Proroga dei provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3195;
Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929 registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 272, del 22 novembre 1929, nonchè i successivi decreti interministeriali modificativi e particolarmente il decreto 18 novembre 1935-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1935-XIV, n. 288, ed il decreto 25 maggio 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1936-XIV, n. 134;

Decreta:

Art. 1. — Ai danneggiati di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1929 che, al 25 maggio 1936-XIV, abbiano avuto riconosciuto il diritto ad un contributo annuo superiore a L. 2300 può essere corrisposto il contributo stesso quando, per acquistare altri terreni o per migliorare la residua proprietà terriera, contraggano, entro il 31 dicembre 1936-XV, un mutuo in misura pari o superiore al valore capitale di trenta annualità costanti, comprensive del capitale e degli interessi, ad un tasso non superiore al 6,50 %, corrispondenti all'ammontare del contributo riconosciuto nei loro confronti.

Art. 2. — I contratti relativi ai mutui di cui al precedente articolo, stipulati entro il 31 dicembre 1936-XV, sono soggetti alla tassa fissa di L. 10.

Tutte le formalità ipotecarie saranno eseguite entro il predetto termine gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 3. — A modifica parziale dell'art. 3 del decreto Ministeriale 18 novembre 1935-XIV, n. 268, si dispone che la concessione del contributo di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 sarà revocata ove la stipula dei mutui non avvenga entro il 31 dicembre 1936-XV.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel detto art. 3 del decreto Ministeriale 18 novembre 1935-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI. *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(6029)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 novembre 1936-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione.

(6100)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 novembre 1936-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio sul valore istituito con il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi.

(6101)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 novembre 1936-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente le modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo.

(6102)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 novembre 1936-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

(6103)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 1° dicembre 1936-XV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad Enti ed Associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche.

(6083)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 2 dicembre 1936-XV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio da parte di alcuni Enti pubblici di tessuti tipici occorrenti agli istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati.

(6084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 dicembre 1936-XV - N. 240.

S. U. A (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,17
Francia (Franco)	88,60
Svizzera (Franco)	436,75
Argentina (Peso carta)	5,49
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,215
Bulgaria (Leva)	23,40
Cecoslovacchia (Corona)	67,20
Danimarca (Corona)	4,1477
Germania (Reichsmark)	7,6336
Islanda (Corona)	4,225
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7059
Olanda (Fiorino)	10,34
Polonia (Zloty)	360 —
Svezia (Corona)	4,7962
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo)	5,626445
Rendita 3,50 % (1906)	75,65
Id. 3,50 % (1902)	72,025
Id. 3 % lordo	55,125
Prest. redim. 3,50 % - 1934	74,85
Rendita 5 % 1935	92,90
Obbl. Venezie 3,50 %	87,875
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,40
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,375
Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,35
Id. id. 5 % Id. 1944	95,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio all'ordine « Rendita 5 % ».

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

N. del certificato provvisorio all'ordine 107 — Prestito nazionale « Rendita 5 % » — Data di emissione: 22 gennaio 1936-XIV — Ufficio di emissione: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Cassa depositi e prestiti e girato a Manzoni Maria di Filiberto di Chiaravalle (Ancona) — Capitale nominale L. 17.500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento del suddetto certificato provvisorio all'ordine, e sia stato depositato presso la Direzione generale del Debito pubblico il relativo atto di notifica, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso, il predetto titolo dichiarato smarrito, si provvederà alla consegna, a chi di ragione, del corrispondente titolo definitivo del prestito nazionale « Rendita 5 % ».

Roma, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3997)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito Naz.le 4,50 %	12228	90 —	Colombo *Pietro* fu Giuseppe, domt. a Trecase (Napoli).	Colombo *Luigi-Pietro* fu Giuseppe, domt. a Trecase (Napoli).
Cons. 3, 50 % (1903)	420697	87, 50	*Pellettieri Rocca* di Gerolamo, nubile, domt. a Laurenzana (Potenza).	*Bollettieri Maria-Rocca*, ecc., come contro.
»	684760	262, 50	Giacchieri Angelina, *Silvano* e Fiammetta fu Italiano, minori sotto la p. p. della madre Bianco Caterina fu Cristoforo ved. Giacchieri, domt. in Torino.	Giacchieri Angelina, *Silvana* e Fiammetta, ecc. ecc., come contro.
»	684761	262, 50	Giacchieri Angelina, *Silvano*, ecc. ecc., come sopra.	Giacchieri Angelina, *Silvana*, ecc. ecc., come sopra.
3, 50 % Redimibile 1934	108361	49 —	Bossi Aldo fu *Ettore*, minore, sotto la p. p. della madre Soresini Enrichetta di Carlo ved. Bossi, domt. a Cornegliano Laudense (Milano).	Bossi Aldo fu *Pietro*, ecc. ecc., come contro.
»	313256	553 —	Racugno *Lisetta* fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Pirastu Giovanna fu Luigi, ved. Racugno, domt. a Cagliari.	Racugno *Luisa* fu Giuseppe, ecc. ecc., come contro.
»	349778	479, 50	Id. come la precedente.	Come la precedente.
»	360790	360, 50	Id. come sopra.	Come sopra.
»	232376	21 —	Sassoli Elena fu *Valerio* ved. di Perna Giovanni, domt. a Bologna.	Sassoli Elena fu *Luigi*, ecc., come contro.
»	343278	3 311 —	D'Ardes *Leonardo-Michele-Vincenzo-Maria* fu Leonardo-Michele, interdetto, sotto la tutela della madre D'Ardes Filomena fu Giulio, ved. D'Ardes Leonardo-Michele, rimaritata Cerulli, domt. a Casalnuovo Monterotaro (Foggia).	D'Ardes *Michele-Leonardo Vincenzo-Maria*, ecc., ecc., come contro.
»	174945	73, 50	De Capoa Maria-Cristina, Giovannina, Leonardo, *Antonietta*, Michele e Giuseppe fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Natilli Maria-Benedetta, ved. De Capoa, domt. in Campobasso, con l'usufrutto a Natilli Maria-Benedetta fu Michele ved. De Capoa Francesco, domt. in Campobasso.	De Capoa Maria-Cristina, Giovannina, Leonardo, *Maria-Antonietta*, ecc. ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	790443	350 —	Ferraris *Ernesto* fu *Giovanni-Battista*, domt. a Vicolungo (Novara).	Ferraris *Luigi-Angelo-Ernesto* fu *Battista*, domt. a Vicolungo (Novara).
3,50 % Redimibile 1934	158435	42 —	Pappacena *Domenica* fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Orzano Antonia ved. Pappacena Pasquale domt. a Sarno (Salerno).	Pappacena *Maria-Domenica*, ecc, ecc., come contro.
»	359906	1 750 —	Abramo Maria-Filomena di Emiddio moglie di *Brando* Damiano, domt. a Sapri (Salerno).	Abramo Maria-Filomena di Emiddio moglie di *Brandi* Damiano, domt. a Sapri (Salerno).
Cons. 3,50 % (1906)	831870	840 —	De Marinis Concettina di Ugo, moglie di Pepe Raffaele di Carlo, domt. a Civitacampomarano (Campobasso) Dotale.	De Marinis Concettina di Ugo, *minore emancipata, sotto la curatela del marito* Pepe Raffaele, ecc. ecc., come contro.
»	831870	840 —	Come la precedente.	Come la precedente.
»	432394	140 —	Id. come sopra.	Id. come sopra.
»	432393	700 —	Id. come sopra.	Id. come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 Novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3762)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 15 posti di aiuto ufficiale idraulico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria approvato con R. decreto 30 giugno 1907, n. 667;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024 concernente i provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 24 marzo 1930 n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047 e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1932, n. 160 col quale è stato approvato il nuovo ruolo organico del personale di custodia delle opere idrauliche;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554 concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172 che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936 con il quale è stato autorizzato l'espletamento di concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi per l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 15 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche.

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire sei, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà inoltre essere dichiarato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnare.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e a 39 anni per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Per i candidati che siano in servizio non di ruolo (straordinari, avventizi, cottimisti, diurnisti) presso l'Amministrazione dei lavori pubblici alla data del presente decreto, il limite massimo è pure elevato a 35 anni di età; a 40 anni se abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o se abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e a 44 anni se siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale oppure ex combattenti decorati al valore militare.

Inoltre, a coloro che risultino regolarmente inscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni. Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile della licenza di Regia scuola tecnica secondo il vecchio ordinamento scolastico o della licenza di scuola complementare o diploma di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico secondo il nuovo ordinamento dell'istruzione media. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

3° certificato del podestà del Comune di origine od atto di notorietà dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare del 1922 relativa ai servizi resi eventualmente in zona di operazione nonchè in originale, o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del P. N. F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'inscrizione al medesimo per l'anno XV oppure l'iscrizione per l'anno XV ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei vice segretari del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero: requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, oppure deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmata dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati devono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F. solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso) 8, 9, 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio, se dal Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i docu-

menti di cui ai numeri 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione può concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima prova, i documenti prescritti, salva la riserva di cui al comma precedente.

Art. 4. — I candidati al concorso a 9 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova bandito con il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934, n. 34580 che ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso stesso e comprovino mediante dichiarazione dell'Autorità militare di non averle potuto sostenere, perchè richiamati alle armi, o, comunque, in causa del servizio militare, potranno sostenere le prove orali del concorso di cui al presente bando ai sensi e con le norme del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti ottennero l'ammissione al suddetto concorso per 9 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare, potranno essere ammessi al concorso di cui al presente bando prescindendo dal limite di età.

Art. 5. — Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato e insindacabile circa la loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 6. — L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7. — La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 69 del decreto Reale 30 giugno 1907, n. 667.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e degli articoli 7 comma 4, 5 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 45, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 20 gennaio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9. — Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al P. N. F. anteriormente al 28 ottobre 1922 saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova, l'assegno mensile di lire 425 lorde ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 ed aumentato a termini del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719. Ad essi compete inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari nella misura e con le norme indicate dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, dal R. decreto 14 aprile 1934, n. 561 e del citato Regio decreto n. 1719.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Le materie su cui si svolgeranno gli esami scritti sono le seguenti:

a) aritmetica elementare;

b) misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

c) compilazione di rapporti;

d) compilazione di giornali di lavoro, libretti di misure e stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;

e) disegno lineare planimetrico ed altimetrico.

L'esame orale si svolgerà sulle precedenti e sulle seguenti materie:

f) nozioni sulle norme di polizia fluviale;

g) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra; qualità da richiedersi nei materiali;

h) provvedimenti immediati da prendersi in caso di pericolo nelle arginature e notizie sul servizio di guardia o difesa in tempo di piena;

i) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio; rilievo di sezioni trasversali con le staggie e livellette a bolla; rilievo di piante di fabbricati;

l) nozioni elementari di statistica.

Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati svolgeranno i temi loro proposti in otto ore decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema. Nel primo giorno svolgeranno i due temi sulle materie indicate nelle lettere *a*) e *b*).

Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo stesso. Tali temi serviranno anche come saggio di calligrafia.

Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera *e*) con facoltà di dar prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 Anno XV

(5998) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Riapertura del concorso a posto di medico condotto.

Ai sensi del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, è riaperto il concorso per un posto di medico condotto nel comune di Mazzarino (1° reparto) bandito con decreto prefettizio 7 marzo 1936-XIV, n. 4494. Scadenza ore 12 del 31 dicembre 1936-XV. Il concorso sarà espletato per titoli e per esami. Limite di età elevato ad anni 34.

Caltanissetta, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

(6067) p. *Il prefetto*: SPANO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.